

MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

COMUNICATO

AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'INSERIMENTO NELL'ALBO DELLE IMPRESE SPECIALIZZATE NELLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N. 177. – Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero del Lavoro n. 82 datato 11 maggio 2015.

Presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio è in fase di istituzione l'**albo delle imprese specializzate in bonifica ordigni esplosivi residuati bellici** (d'ora in avanti **Albo**), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge sopraindicata.

L'iscrizione all'Albo in parola è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici sia terrestre che subacquea.

L'Albo è organizzato per categorie e classifiche, in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere ed alle capacità tecnico-economiche dell'impresa.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del predetto Decreto n. 82/2015, saranno autorizzate ad operare nel settore della bonifica bellica esclusivamente le imprese iscritte all'Albo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli operatori economici che intendano ottenere l'iscrizione dovranno presentare specifica istanza, redatta secondo modello conforme all'**Allegato "A"** (reperibile in formato Word sul sito web di GENIODIFE) all'Ufficio Albo di GENIODIFE. Detta istanza dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo: geniodife@postacert.difesa.it.

L'impresa che richiede l'iscrizione dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del Decreto n. 82/2015, di cui si riporta la sintesi in **Allegato "B"**.

Le imprese stabilite in Stati esteri, di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dovranno presentare la documentazione, richiesta per l'iscrizione ai sensi del suddetto decreto, in conformità alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. Per tali imprese, corre comunque l'obbligo che il personale preposto alla direzione tecnica e quello per il quale è richiesta una specifica professionalità tecnica, di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) e d) del Decreto in argomento, sia in possesso delle qualifiche di Dirigente Tecnico B.C.M., Assistente Tecnico B.C.M. e Rastrellatore B.C.M. rilasciati dal Direttore di GENIODIFE, sulla base di quanto previsto dal D.M. 21 ottobre 2003, n. 4.

PROCEDURA FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO NELL'ALBO

Una volta verificata la validità delle domande e dopo aver accertato il possesso dei requisiti di carattere generale, l'Ufficio Albo ne darà comunicazione alle imprese ed attiverà le competenti articolazioni periferiche, responsabili delle attività istruttorie di verifica e ispettive, volte ad accertare il possesso dei previsti requisiti di ordine speciale in relazione alle peculiarità della specifica categoria di iscrizione. A tali organizzazioni periferiche, su indicazione dell'Ufficio Albo, le imprese dovranno presentare tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere speciale.

In particolare, gli apparati di ricerca e le attrezzature tecniche (riportate in allegato "A", "B" e "C" al Decreto n. 82/2015) necessari per lo svolgimento delle attività di Bonifica Bellica o di supporto alle stesse dovranno essere in perfetto stato di efficienza e possedere le caratteristiche riportate nell'**Allegato "C"** alla presente comunicazione.

Nel caso si richieda l'iscrizione contemporaneamente alle categorie di bonifica terrestre e bonifica subacquea, la documentazione sarà presentata distintamente alle articolazioni periferiche competenti, sempre su indicazioni fornite dall'Ufficio Albo.

Sarà cura degli uffici periferici concordare con le imprese interessate la data e la località nelle quali effettuare il sopralluogo mirato alla verifica delle attrezzature tecniche.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Completata l'istruttoria ed acquisito il parere del Comitato Tecnico Consultivo, l'iscrizione all'Albo avverrà a mezzo di Decreto del Direttore di GENIODIFE. L'iscrizione determinerà l'attribuzione della qualifica di impresa specializzata ai fini dell'effettuazione dell'attività di Bonifica Bellica Sistemica (di cui all'articolo 91, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge n. 177 del 2012) e comporterà l'assegnazione di categoria e classifica.

L'Ufficio Albo provvederà a fornire apposita comunicazione a tutti gli iscritti e, nel caso di parere negativo, a tutti gli operatori che hanno presentato richiesta non accolta verranno comunicate le motivazioni del rigetto.

Il procedimento di iscrizione all'albo si concluderà entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Salvo cause di forza maggiore, di cui verrà data comunicazione sul sito internet di GENIODIFE, decorso tale termine, l'istanza stessa si intende rigettata ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto n. 82/2015.

In caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, il termine sarà sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'Amministrazione Difesa e l'adempimento da parte dell'istante. Tale sospensione non può comunque superare complessivamente i novanta giorni.

Roma, 13 luglio 2015

IL DIRETTORE
(Gen. C.A. Nicolò FALSAPERNA)
(Originale firmato agli atti)